



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DEMANIO

N° 34 Registro del Servizio		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° Registro Generale <u>373</u>			
N° ALBO <u>255 del 4 APR. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 34 del 28 marzo 2018

Oggetto: Indizione gara e approvazione bando di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 83 comma 1 d.lgs n° 163/2006 (offerta economicamente piu' vantaggiosa). Assegnazione lotti liberi del vigente Piano Comunale Spiaggia con annesse linee guida - L.R. n° 17 del 21.12.2005- Delibera di G. M. n°21/18 del 08.02.2018. *LOTTE da assegnare n° 1 - 5 - 9 - 13 - 14 - 30 - 31 - 42 e n° 46, tutti per uso turistico - ricreativo.*

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con delibera di G.C. n° 21 del 08.02.2018 ad oggetto: "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 D.lgs267/2000 Concessione di aree Demaniali Marittime per uso turistico-ricreativo" la Giunta Comunale disponeva di procedere con la massima celerità alla predisposizione di regolare bando per l'affidamento in concessione delle aree demaniali marittime per uso turistico-ricreative con specifica procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento e contestualmente individuava i lotti da mettere a bando per l'assegnazione;

CHE la Regione Calabria con L.R. n°17/05 ha integrato la normativa vigente in materia di Demanio Marittimo;

CHE la Regione Calabria ha approvato il P.I.R.- (Piano di indirizzo Regionale) in riferimento all'attuazione della predetta L.R. n° 17/2005 con l'obbligo per i comuni di adeguare i P.U.A. entro 90 gg. Successivi all'approvazione del PIR;

CHE il Piano Comunale Spiaggia di questo Comune, di seguito denominato P.C.S., è stato redatto in conformità alla L.R. n° 17/2005 (Norme per l'esercizio della Delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo) e del relativo Piano di indirizzo Regionale per l'utilizzo del Demanio Marittimo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n° 147 del 12.06.2007;

CHE il P.C.S. costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel Demanio Marittimo, attraverso cui i Comuni provvedono a disciplinare e localizzare, tenendo conto delle necessità delle imprese già titolari di Concessione Demaniale, le attività previste dall'art. 8, Comma 3 della Legge Regionale n° 17/2005.

VISTA la L.R. n° 19 del 16.04. 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che il P.C.S. è stato adottato con delibere di Consiglio Comunale n° 02 del 04.03.2010, n° 58 del 29. 0. 2010 e n° 22 del 05.04.2011;

VISTO che il predetto Piano Comunale di Spiaggia è stato approvato con Decreto a firma del Dirigente della Provincia di Cosenza in data 28.02.2013 con atto n° 2;



VISTO l'art. 4 della L.R. n° 17 del 2005;

CONSIDERATO che questo Settore deve procedere agli atti consequenziali successivi di cui alla Delibera di G.C. n° n° 21 del 08.02.2018 tra cui l'attuazione del Bando di gara e, al successivo affidamento e, quindi, la necessità d'organizzare e fissare i termini del bando di che trattasi al fine dell'assegnazione dei lotti;

STABILITO che l'affidamento avverrà con procedura aperta e ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

STANTE la propria competenza in merito in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 1800 del 02/02/2018 - notificato in data 05/02/2018 - di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;;

DETERMINA

- 1) - **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire** che per l'Assegnazione dei lotti **n° 1 - 5 - 9 - 13 - 14 - 30 - 31 - 42 e n° 46, tutti per uso turistico - ricreativo**, si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- 3) **di assumere** quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 4) **di approvare** il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI DETERMINARE** che gli affidamenti dei lotti verranno perfezionati dopo trenta giorni con la firma di apposita convenzione/contratto e presentazione della documentazione di Legge;
- 6) - **DI PROCEDERE** successivamente alla stipula della concessione demaniale marittima/ contratto con la ditta vincitrice previa l'acquisizione agli atti d'ufficio di tutta la documentazione comprovante i requisiti di Legge in seno alla ditta assegnataria ;
- 7) **di stabilire** che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire una migliore fruizione degli spazi demaniali marittimi per garantire maggiori e più specialistici servizi ai cittadini;
 - b. l'oggetto del contratto è l'assegnazione dei lotti liberi ° **1 - 5 - 9 - 13 - 14 - 30 - 31 - 42 e n° 46 tutti ad uso turistico ricreativo** ;
 - c. il contratto sarà stipulato mediante apposita concessione demaniale marittima;
 - d. le clausole ritenute essenziali sono quelle stabilite dalla normativa vigente in tema di demanio marittimo;
- 8) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Silvio CLEMENTE, Responsabile del Settore VI°;


La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.


Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi 28/03/2018 al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.-





II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Silvio CLEMENTE

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

<p>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE</p> <p>..... Data <u>04/04/2018</u> Il Responsabile <u></u></p>
---	--

<p>UEB..... Competenza 2018 Residui</p> <p>Intervento Cap _____ Imp. Cont. <u>117</u></p> <p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".</p> <p align="center">ATTESTA</p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro</p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile <u></u></p>
---	---

<p><u>PUBBLICAZIONE</u></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p>dal <u>4 APR. 2018</u> al <u>19 APR. 2018</u></p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> <p align="center"><u></u></p>	
---	--





CITTÀ di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429228-4291 - Fax 0982/41013 - Cod. Fisc. 86000330786

UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA DEMANIO

Bando per il rilascio di concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – LOTTI n° 1, 5, 9, 13, 14, 30, 31, 42 e n° 46 del Piano Comunale Spiaggia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA URBANISTICA – DEMANIO

Premesso che:

- **l'art. 4 comma 1** della Legge Regionale n. 17 del 2005 recante: “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle c.d.m.;
- **il P.C.S.** di Amantea, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato approvato con Decreto Dirigenziale n° 2 del 28.02.2013 a firma del Dirigente della Provincia di Cosenza Settore Programmazione e Gestione del Territorio – Urbanistica e con deliberazione di consiglio comunale n. 03 del 14.01.2013;
- **ai sensi dell'art. 1** della legge 241 del 1990 e s.m.i., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- **la normativa** europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza amministrativa impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- **ai sensi dell'art. 12** della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- **con delibera** di G. C. n° 21 del 08.02.2018 di questo Comune con all'oggetto” Atto di Indirizzo ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 . Concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo” si disponeva di procedere con la massima celerità alla predisposizione di regolare bando per l'affidamento in concessione delle aree demaniali marittime per uso turistico-ricreative con specifica procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento e contestualmente individuava i lotti da mettere a bando per l'assegnazione;



- con determina n. 34 del 28 marzo 2018 del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Urbanistica e Demanio del Comune di Amantea si è preso atto che le aree demaniali marittime da concedere facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica sono le seguenti:

1	Lotto n° 1	a carattere stagionale	Loc. Acquicella	Fronte mare ml. 31,00	Mq. 800,00
2	Lotto n° 5	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Nord	Fronte mare ml. 30,00	Mq. 1.640,00
3	Lotto n° 9	a carattere annuale	Loc. Lungomare Centro	Fronte mare ml. 30,00	Mq. 2.110,00
4	Lotto n° 13	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Sud	Fronte mare ml. 25,00	Mq. 1.300,00
5	Lotto n° 14	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Sud	Fronte mare ml. 42,00	Mq. 1.000,00
6	Lotto n° 30	a carattere stagionale	Loc. Corica	Fronte mare ml. 36,00	Mq. 1.940,00
7	Lotto n° 31	a carattere stagionale	Loc. Corica	Fronte mare ml. 41,00	Mq. 1.470,00
8	Lotto n° 42	a carattere stagionale	Loc. Campora S.G.	Fronte mare ml. 50,00	Mq. 2.000,00
9	Lotto n° 46	a carattere annuale	Loc. Campora S.G.	Fronte mare ml. 50,00	Mq. 6.247,00

Rende noto che

- Il Comune di AMANTEA, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle C. D. M., con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 2005, intende assegnare, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica, concessione demaniale marittima per i lotti sopra menzionati, nell'ambito omogeneo d'intervento individuati nel P.C.S. e riportate nella relazione tecnica del suddetto P.C.S.;
- Le aree da assegnare, di seguito riportate, sono individuate nella relazione tecnica e nella Tav. 15/B del P.C.S. . In esse sono rappresentate le superfici dei lotti massimi concedibili, nel fronte mare, nelle opere da realizzare e nelle utilizzazioni previste:

1	Lotto n° 1	a carattere stagionale	Loc. Acquicella	Fronte mare ml. 31,00	Mq. 800,00
2	Lotto n° 5	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Nord	Fronte mare ml. 30,00	Mq. 1.640,00
3	Lotto n° 9	a carattere annuale	Loc. Lungomare Centro	Fronte mare ml. 30,00	Mq. 2.110,00
4	Lotto n° 13	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Sud	Fronte mare ml. 25,00	Mq. 1.300,00
5	Lotto n° 14	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Sud	Fronte mare ml. 42,00	Mq. 1.000,00
6	Lotto n° 30	a carattere stagionale	Loc. Corica	Fronte mare ml. 36,00	Mq. 1.940,00
7	Lotto n° 31	a carattere stagionale	Loc. Corica	Fronte mare ml. 41,00	Mq. 1.470,00
8	Lotto n° 42	a carattere stagionale	Loc. Campora S.G.	Fronte mare ml. 50,00	Mq. 2.000,00
9	Lotto n° 46	a carattere annuale	Loc. Campora S.G.	Fronte mare ml. 50,00	Mq. 6.247,00

- l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 7 del presente bando, preferendo, ai sensi dell'art. 37 codice della navigazione comma 1, il richiedente



che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale marittima e che proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

ART. 1

FINALITA'

L'obiettivo prioritario del Comune di AMANTEA è quello di dare attuazione al P.C.S., strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, assicurando al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo per le zone non in concessione, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

ART. 2

AREE DA CONCEDERE

- Le concessioni demaniali da rilasciare riguardano **nove lotti**,ovvero:

1	Lotto n° 1	a carattere stagionale	Loc. Acquicella	Fronte mare ml. 31,00	Mq. 800,00
2	Lotto n° 5	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Nord	Fronte mare ml. 30,00	Mq. 1.640,00
3	Lotto n° 9	a carattere annuale	Loc. Lungomare Centro	Fronte mare ml. 30,00	Mq. 2.110,00
4	Lotto n° 13	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Sud	Fronte mare ml. 25,00	Mq. 1.300,00
5	Lotto n° 14	a carattere stagionale	Loc. Lungomare Sud	Fronte mare ml. 42,00	Mq. 1.000,00
6	Lotto n° 30	a carattere stagionale	Loc. Corica	Fronte mare ml. 36,00	Mq. 1.940,00
7	Lotto n° 31	a carattere stagionale	Loc. Corica	Fronte mare ml. 41,00	Mq. 1.470,00
8	Lotto n° 42	a carattere stagionale	Loc. Campora S.G.	Fronte mare ml. 50,00	Mq. 2.000,00
9	Lotto n° 46	a carattere annuale	Loc. Campora S.G.	Fronte mare ml. 50,00	Mq. 6.247,00


Individuati nel **Piano Comunale di Spiaggia** come zona concessione balneare da destinare ad attività turistico - ricreative e balneari a carattere stagionale e/o annuale (**stabilimenti balneari etc**);

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla legge regionale n. 17/2005, dal PIR e dal PCS, in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità di parità di trattamento e no discriminazione.

ART. 3

DURATA

La concessione avrà una durata di anni 6 (**anni sei**) dalla data di sottoscrizione, fatte salve la revoca di cui all'art. 42 comma 2 del codice della navigazione per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, la decadenza di cui all'art. 47 del codice della navigazione o eventuali proroghe consentite da leggi statali.



ART. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative i seguenti soggetti che:

- a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (Codice Antimafia); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i socio il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) sono stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime di cui all'art. 1161 del codice della navigazione;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- f) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione concedente;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;



- h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento dei canoni concessori, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per abusiva occupazione di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68;
- k) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del d.lgs. 231 del 2001;
- l) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Ai fini del comma 1 lett. i), si intendono gravi le violazioni che comportano la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 c. n., per quanto concerne l'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dal titolo concessorio, nonché la mancata corresponsione delle indennità per abusiva occupazione di aree demaniali marittime; Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui



all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

3. I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio artt. 46 e 47), avvalendosi dell'apposito modello di domanda allegato al bando:

- a) di **non** trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
- b) di **non** essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (Codice Antimafia);
- c) di **non** aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- d) di **non** essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- e) di **non** aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- f) di **non** aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) di **non** aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) di **non** aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento dei canoni concessori e delle relative addizionali, nonché delle indennità per abusiva occupazione sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 45 del d.lgs.50/2016;
- j) di **non** essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- k) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n.68)

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, riconosciuta e non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una società commerciale o cooperativa ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni, società, A.T.I., o consorzi.



5. A tutela della par condicio delle Ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate ed in particolare tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:
- a) titolare di ditta individuale;
 - b) socio di s.n.c.;
 - c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;
 - d) membro di organi di amministrazione di spa, srl, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
 - e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
 - f) direttori tecnici.

ART. 5

CANONE CONCESSORIO E ADDIZIONALE REGIONALE

1. Il canone minimo annuale pari ad € 354,01 determinato in base al D.L. 400/1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" conv. nella L. 494/1993 e s.m.i., costituisce base d'asta per la presentazione della offerta economica ai sensi dell'art. 7 del presente bando, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95 comma 3 del d.lgs.50/2016.
2. L'addizionale regionale di cui all'art. 8 della legge Regione Calabria n. 1 del 1971, da ultimo modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 47 del 2011, è pari al 15 % del canone demaniale.

ART. 6

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione, appositamente individuati con provvedimento del dirigente del servizio (o responsabile del servizio) dell'amministrazione concedente.
2. La Commissione, presieduta di norma da un **responsabile** dell'amministrazione concedente, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del bando.


ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del c.n..
2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del decreto legislativo 50/2016, attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso pari all'70 %.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$$P = A + B$$

dove:



P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti;
di cui:

A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = Max 70 punti

B: Punteggio relativo all'Offerta Economica = Max 30 punti

A) QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA (MAX 70 PUNTI):

1) Compatibilità generale (FINO A PUNTI 10) con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;

2) Compatibilità di dettaglio (FINO A PUNTI 25) con riferimento a:

- la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio;

- la previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale;

- la capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione consortili o cooperative che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità;

- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico);

- rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili;

- accessibilità ai parcheggi;

3) Modalità di gestione della concessione (FINO A PUNTI 10)

a) - piano degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare, ed interventi di recupero ambientale da realizzare nel corso della concessione (**max punti 4**);

b) - l'impegno del concorrente ad assicurare il mantenimento degli esistenti livelli occupazionali (**max punti 1**);

c) - soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo balneare, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale (**punti 1 per ogni anno per un massimo di punti 4**);

d) - gestione diretta della concessione demaniale marittima fino ad un massimo di **punti 1**.

4) Scelta di materiali naturali, ecocompatibili e a basso impatto ambientale (**FINO A PUNTI 5**)

5) Soluzioni di ingegneria ambientale e di bioarchitettura (**FINO A PUNTI 5**)

6) Valutazione degli standard dei servizi proposti (**FINO A PUNTI 10**)

- Densità ombrelloni;

- migliore organizzazione servizio di salvataggio;

- migliore organizzazione servizio di soccorso e medico-sanitario;

- migliore organizzazione dei servizi di uso comune (aree libere, docce,ecc....);

- offerta dei servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere, anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione;

- miglior servizio pulizia spiagge.

7) Fonti energetiche rinnovabili(**FINO A PUNTI 5**)

Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.



B) OFFERTA ECONOMICA (FINO A 30 PUNTI)

Da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = \frac{CP \times PR(n)}{PR(max)}$$

dove:

- C(n): punteggio attribuito al concorrenten-esimo
- CP: punteggio massimo attribuito per l'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex legge = 20punti
- PR(n): canone offerto dal concorrenten-esimo
- PR(max): massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

ART. 8

CAUZIONE PROVVISORIA

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 1.000,00 (Euro Mille) mediante versamento presso la tesoreria comunale di Amantea codice iban = IT 06L 03111 80600 000000010119, causale: " Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico – ricreativo "; il tesoriere rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di deposito. Tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.

ART. 9

CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del c. n., prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'art. 47 lett. d) del codice.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione.
3. Con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.



ART. 10

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
3. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, per un massimale minimo di € 100.000,00 (Eurocentomila).

ART. 11


ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata annualmente dal Comune di AMANTEA relativa alle "Norme per l'uso del demanio marittimo e della disciplina delle attività balneari".

ART. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione della presente area demaniale marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di AMANTEA **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2018** (trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara sull'albo pretorio online comunale) utilizzando il modello allegato, in apposito plico in uno dei seguenti modi:
 - a. **mediante consegna a mano;**
 - b. **con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere. Farà fede come data arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune.**
2. L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
3. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
4. Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo Lotto n° _____ - Riservato – Non Aprire"**.
5. Ogni domanda potrà essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse a più lotti, dovrà presentarsi un plico d'invio per ciascuno di essi.
6. Ciascuna ditta potrà risultare assegnataria di un solo lotto, pertanto, nel caso in cui risulti al primo posto in graduatoria in più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione. Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e



- pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall'art. 2 del presente avviso pubblico.
8. Dovranno essere allegati alla domanda, **pena l'improcedibilità della stessa**, gli originali dei versamenti del deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente bando.
 9. Non sono ammesse offerte condizionate o "a termine".
 10. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.
 11. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture **Busta A, Busta B e Busta C** che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, recanti oltre all'intestazione "**Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo Lotto n° _____ -Riservato – Non Aprire**" ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta **A** recante la scritta esterna "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a. la domanda di partecipazione in bollo, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi, secondo il modello allegato, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. deposito cauzionale provvisorio di € 1.000,00 (euro Mille) secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente bando;
- c. nel caso di Associazioni temporanee di imprese e di Consorzi già costituiti, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa Capogruppo;
- d. nel caso di Associazioni temporanee di imprese o di Consorzi **non ancora costituiti**, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
- e. autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei requisiti di cui all'art. 4 del presente bando;
- f. impegni di cui all'art. 14 comma 13 del presente bando.
- g. Documentazione comprovante che i soggetti sono imprenditori attivi nel settore del turismo e riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, con indicazione della norma di riferimento (visura camera di commercio) e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese, Settore Turistico, prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

